

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
**Provincia di Arezzo**

AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

*Servizio Personale*

RESPONSABILE GORELLI SIMONA

Registro del responsabile.....n. 55 del 01/03/2019

Registro generale.....n. 93 del 24/09/2019

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

OGGETTO: Dipendente Sig./ra GORELLI SIMONA .

Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.  
Mese di **FEBBRAIO 2019**.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo , nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il provvedimento del Sindaco n. 11 del 27/05/2014 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del servizio personale di questo Ente, da cui discende la propria competenza all'emissione del presente provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 23/03/2018 con la quale si procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2018 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti necessari per l'ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative capacità di spesa;

Visto che la dipendente GORELLI SIMONA nata a Arezzo il 09/11/1977, cat. D1-D2, figura professionale Istruttore, è rimasta assente dal servizio per malattia per i giorni

- 14/2-16/2 per giorni tre ;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

*“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei **primi dieci giorni** di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute **ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita**. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;*

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

*«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;*

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

### DETERMINA

Per i giorni sopra indicati di assenza per malattia (e comunque per i soli primi 10 giorni), alla detta dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

ASSENZA : giorni tre

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30 di col. 3**	gg di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Indennità di resp. del servizio	169,41	5,6470	3	<b>16,94</b>	
3	Indennità di comparto-bilancio (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	4,95	0,1650	3	<b>0,50</b>	
4	Ind.comparto—fondo (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	46,95	1,5650	3	<b>4,70</b>	
Totale					<b>22,14</b>	

\*\* Ai sensi di quanto previsto dal parere n.1/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica .

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art.8 della legge 241/90, si rende noto che la sottoscritta è responsabile anche del procedimento.

Il Responsabile del servizio  
Gorelli Simona

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Marciano della Chiana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE